

## L'ASSEGNO MENSILE di ASSISTENZA

### ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA

(Legge 118/71 e Legge 247/2007)

L'Assegno Mensile di Assistenza viene erogato agli **Invalidi Civili parziali** in possesso dei seguenti requisiti:

- **CODICE 3** (parte terza del [verbale di invalidità](#)) dal 74% al 99%  
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura SUPERIORE ai 2/3 (artt. 2 e 13 legge 118/71).

- **ETA'** compresa fra i 18 e i 64 anni.

- **LIMITI DI REDDITO**

L'Assegno Mensile di Assistenza è vincolato dai limiti di reddito stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

Vedi Tabella [Limiti di reddito](#) - 1<sup>a</sup> colonna.

**LEGGE 14/2009 - ART. 35 COMMI 8 e 9** (in vigore dall'1/3/2009)

**8.** Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

**9. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento e' quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.**

**VALIDO FINO AL 28/2/2009**

Per la concessione in un determinato anno (es: 2008) il reddito percepito dall'invalido nell'anno precedente (2007) non doveva superare il limite stabilito dalla legge.

- **AUTOCERTIFICAZIONE NON COLLOCATO AL LAVORO** (legge 247/2007)
- **ISCRIZIONE LISTE SPECIALI** ([legge 68/99](#))

#### IMPORTANTE

**Fino al 31/12/2007** per gli invalidi parziali con percentuale compresa tra 74% e 99% e collocabili al lavoro, l'iscrizione nelle liste del servizio per l'occupazione dei disabili è un requisito fondamentale per poter beneficiare delle provvidenze economiche.

Ai sensi della Legge 247/2007 **dall' 1/1/2008 non c'è più l'obbligo dell'iscrizione ma è sufficiente la dichiarazione di non essere collocati al lavoro.**

- ☒ L'interessato ha, comunque, la facoltà di iscriversi nelle liste speciali per fini lavorativi.
- ☒ L'occupazione ai sensi della Legge 68/99 e del Decreto Legislativo 276/2003 (Cooperative Sociali e Convenzioni-Quadro) non impedisce il conseguimento o il mantenimento del diritto all'Assegno Mensile di Assistenza.
- ☒ La dichiarazione dell'interessato che presta attività lavorativa tale da assicurare un **reddito annuale non superiore** al reddito minimo personale escluso da imposizione:  
€ 7500 - per il lavoro dipendente (anno 2008)  
€ 4500 - per il lavoro autonomo (anno 2008)  
**equivale alla dichiarazione di non prestare alcuna attività.**

### Legge 24 dicembre 2007, n. 247

"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007)

**Art.1, comma 35 - L'articolo 13 della legge 30/3/1971, n. 118, è sostituito dal seguente:**

«Art. 13. - (**Assegno mensile**). – 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che **non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste**, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro 242,84 (*importo riferito al 2007*) per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione...

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, ... ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa...».

**L'iscrizione (entro il 2007) doveva essere effettuata:**

- Negli uffici per l'impiego dei disabili dei Comuni di residenza nei quali era stato attivato tale servizio. Vedi elenco [Centri per l'Impiego](#).

**L'iscrizione era obbligatoria:**

- per gli uomini fino al compimento dei 65 anni
- per le donne fino al compimento dei 60 anni

**Non avevano l'obbligo dell'iscrizione:**

- gli invalidi riconosciuti dalla Commissione Sanitaria "**non collocabili al lavoro**"
- i maggiorenni che frequentavano ancora la scuola

- **CITTADINANZA**

- Italiana;
- **Comunità Europea**

I cittadini degli Stati membri della Comunità Europea non hanno più l'obbligo di richiedere la Carta di Soggiorno U.E. ma è sufficiente l'iscrizione anagrafica nel Comune di residenza ai sensi dell'art 16 del **Decreto Lgs.vo n.30 del 6 Febbraio 2007** (in vigore dall'11/4/2007);

- **Cittadini stranieri** in possesso della "**Carta di Soggiorno**" o del "**Permesso di Soggiorno CE di lunga durata**" (ex carta di soggiorno).  
(il "Permesso di Soggiorno" non è valido per la concessione economica)

- **RESIDENZA** nel territorio italiano

### **INCOMPATIBILITA'**

L'Assegno Mensile di Assistenza è, in generale, incompatibile con prestazioni a carattere diretto concesse a seguito di invalidità contratta per cause di guerra, di lavoro o di servizio.

L'Assegno Mensile di Assistenza è incompatibile con la **pensione di invalidità ordinaria - cat. "IO"** erogata direttamente dall'INPS e con la **rendita INAIL** e **non può essere concesso** insieme alle due pensioni sopra indicate. Se l'invalido civile è (o diventa) titolare di una delle due pensioni incompatibili, può:

- rinunciare all'Assegno Mensile di Assistenza (e continuare a percepire le altre pensioni); oppure
- scegliere per l'erogazione dell'Assegno Mensile di Assistenza e rinunciare alla pensione incompatibile.

Scarica il modello di "[OPZIONE](#)".

## **DECORRENZA**

Dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di invalidità, salvo diversa decorrenza su espressa disposizione della Commissione Medica o da data successiva a quella di acquisizione dei requisiti di legge.

**MENSILITA'** = 13

**IMPORTI** - Gli importi dell'Assegno Mensile di Assistenza sono indicati nella [Tabella Importi](#).

---

**Se l'Invalido Civile**, già titolare di Assegno Mensile di Assistenza, **perde uno dei requisiti sopra indicati** (es: viene collocato al lavoro oppure supera il limite di reddito stabilito dalle vigenti disposizioni di legge) **non ha più diritto al beneficio economico** e l'Assegno Mensile di Assistenza verrà revocato, con eventuale restituzione all'INPS delle somme indebitamente riscosse.

**L'INVALIDO CIVILE E' TENUTO A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE LE SUDETTE VARIAZIONI.**

**Se l'Invalido Civile,**

- che non aveva diritto all'Assegno Mensile di Assistenza, oppure
- a cui era stato revocato il beneficio economico,

entra / rientra in possesso dei requisiti, può presentare [domanda di riesame](#) della pratica di invalidità attestando il possesso dei requisiti sopra indicati.